

REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE ANNUALI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO-SEZIONE PROVINCIALE DI AREZZO (L.R.29/96) E DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI-SEZIONE PROVINCIALE DI AREZZO (L.R. 87/97)

Approvato con delibera G.P. n. 660 del 15/09/2003

PREMESSA

- Richiamata la legge regionale 29/96 che regola l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo Regionale del Volontariato – Sezione Provinciale di Arezzo
- Richiamata la legge regionale 87/97 che regola l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione Provinciale di Arezzo
- Ritenuto opportuno procedere ogni anno a specifici controlli riferiti ai soggetti iscritti ai due sopracitati albi regionali;

Articolo 1

La Provincia di Arezzo intende effettuare ogni anno la revisione delle Sezioni Provinciali dell'Albo Regionale del Volontariato e dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali; da effettuarsi su un numero di soggetti iscritti pari almeno al 5% degli appartenenti a ciascun Albo in argomento. Lo strumento utilizzato per l'individuazione del campione da sottoporre a verifica sarà quello del sorteggio, con riferimento al numero progressivo di iscrizione.

Entro il mese di aprile di ogni anno solare, l'Ufficio competente della Provincia di Arezzo provvede a detto sorteggio, alla presenza del Segretario Generale, o suo delegato, e del Dirigente del Servizio di riferimento.

L'esito del sorteggio viene reso pubblico e comunque comunicato tempestivamente ai soggetti sorteggiati.

Le associazioni di volontariato o le cooperative sociali che sono state sorteggiate non parteciperanno al sorteggio dell'anno successivo.

Articolo 2

L'ufficio competente, per l'espletamento delle procedure, si avvale della collaborazione della Polizia Provinciale: in particolare, dopo aver preso visione della documentazione in atti ed avere determinato gli elementi necessari alla verifica stessa, procede ad effettuare sopralluoghi e colloqui con i rappresentanti delle organizzazioni sottoposte a verifica, nonché al reperimento di tutte le informazioni necessarie.

Alla conclusione dell'iter ispettivo, la Polizia Provinciale redige specifico rapporto, da trasmettere all'Ufficio competente.

Articolo 3

L'Ufficio, esaminato il rapporto, in base allo stesso ed in base alla documentazione in atti, propone al Dirigente di riferimento e al Segretario Generale la procedura conseguente, che sarà di archiviazione nel caso di un positivo riscontro complessivo

della verifica effettuata, o di specifica richiesta di addebiti, qualora gli esiti abbiano dato risultanze negative.

Articolo 4

I risultati di cui al precedente articolo, vengono comunicati agli interessati con lettera raccomandata con r/r entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta al Dirigente di riferimento e al Segretario Generale.

Entro 20 giorni dal ricevimento della r/r il singolo soggetto può ricorrere al Presidente della Provincia per eventuali contestazioni o precisazioni.

Articolo 5

Nel caso in cui anche dall'esame dell'ulteriore documentazione di cui al precedente articolo non si ritengano sussistenti i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, viene proposto al Presidente della Provincia l'adozione di Decreto Presidenziale di cancellazione dall'Albo stesso. Avverso il provvedimento di cancellazione la Cooperativa Sociale o l'Associazione di Volontariato interessate possono opporre ricorso, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa regionale vigente.